

### LE ASSURDE INTERPRETAZIONI DELLE NORME SUI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Dall'entrata in vigore del Codice civile (1942) numerosi Comuni hanno interpretato a loro uso e consumo le norme del Codice civile (articolo 433 e seguenti) relative agli alimenti (1).

È il caso dell'importante (40mila abitanti) Comune di Desio (Provincia di Monza - Brianza) che infischiadose delle leggi in vigore ha inserito nel proprio regolamento riguardante la concessione di contributi, una disposizione in base alla quale, come risulta dalla sentenza n. 1738/2011 della Sezione terza del Tar della Lombardia, «*il richiedente per accedere alla prestazione deve dimostrare di avere preventivamente richiesto gli alimenti agli obbligati e deve presentare idonea dichiarazione dei tenuti per legge attestante l'impegno a partecipare al progetto di aiuto, secondo le rispettive possibilità economiche, da definire successivamente sulla base del minimo vitale*

Al riguardo occorre tener presente – questione della massima importanza – che gli alimenti riguardano esclusivamente lo stretto necessario per vivere e quindi non è ammissibile pretendere dai coniugi degli assistiti il versamento di contributi economici per le prestazioni di assistenti sociali, di educatori, di medici, di infermieri e dell'altro personale coinvolto, né possono essere considerati gli oneri sostenuti dagli enti per le attività degli uffici burocratici.

Inoltre dall'esame delle sentenze risulta che, prima del ricovero, le persone assistite avessero le risorse occorrenti per provvedere alle loro esigenze vitali: pertanto non vi erano le condizioni previste dalla legge per la richiesta degli alimenti. Dall'esame delle sopra citate sentenze appare soprattutto scandaloso che il Co-

(1) Si ricorda che in base all'articolo 433 del Codice civile «*all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali*

Inoltre il destinatario di una donazione è tenuto, con precedenza su ogni altro, a prestare gli alimenti.

mune di Desio non abbia considerato che l'articolo 438 del Codice civile stabilisce che «*gli alimenti possono essere chiesti SOLO da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento*» e che il successivo articolo 441 precisa che «*se gli obbligati agli alimenti non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze*». Dunque il Comune di Desio (e le altre centinaia di enti che continuano a pretendere contributi non previsti dalle leggi vigenti) non solo ha ignorato che non poteva far alcun riferimento ai coniugi, ma ha anche avuto l'ardire di definire l'importo assumendo il compito affidato dalla legge ai giudici.

Il comportamento illegittimo del Comune di Desio riguarda altresì – fatto gravissimo – la violazione del sesto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 109/1998, in cui è a chiare lettere precisato che gli enti pubblici non possono sostituirsi al soggetto interessato in merito alla richiesta degli alimenti.

Dalla succitata sentenza n. 1738/2011 emergono anche altri cavilli inconsistenti sollevati dal Comune di Desio per non assumere gli oneri relativi al ricovero presso una comunità residenziale di A. B., persona colpita da handicap intellettuivo. Preso atto della sopra richiamata sentenza di condanna, il Comune di Desio dovrebbe non solo adeguare i propri provvedimenti ai contenuti delle leggi vigenti, ma anche rimborsare tutti coloro che hanno versato somme non dovute. Ricordiamo altresì che il Comune di Desio ha violato le norme del decreto legislativo 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, prendendo informazioni (dati anagrafici, indirizzi, situazione economica, ecc.) relative ai coniugi dei soggetti assistiti. Rileviamo infine che la sistematica, minacciosa e spudorata richiesta di contributi economici ai parenti tenuti agli alimenti avanzata ancora da molti Comuni dovrebbe, a nostro avviso, essere presa in attento esame dalle Procure penali in relazione alla violazione delle leggi vigenti e all'incameramento illegittimo di denaro a scapito dei cittadini ignari delle leggi vigenti in materia.

## IL GIOCO D'AZZARDO: UN DELITTO CONTRO I POVERI

Con il titolo “Azzardo: delitto contro i poveri”, Giuseppe Anzani su *Avvenire* del 19 luglio 2011 scrive giustamente quanto segue: «*L’idea era venuta col terremoto de L’Aquila, ed era già un’idea brutta che aveva provocato disgusto. Far soldi incrementando il gioco d’azzardo, messo in mano ai privati, per spremere qualcosa da questi profitti apparentemente facili, era sembrato a moltissimi un vergognoso e complice favore alla malizia che spenna i polli. Da ieri quel progetto è divenuto realtà, il gioco d’azzardo entra liberamente nelle case attraverso Internet, il casinò on-line ci viene a trovare, e non per finta ma in modo interattivo, e si giocano soldi veri, non gettoni, fino a mille euro a sessione. È la “liberalizzazione”, dicono. Già, sembra una parola magica, va bene per tutto; anche per le libere volpi in liberi pollai. Ma non ce n’era abbastanza di gioco d’azzardo e di scommesse e di puntate e di lotterie e gratta e vinci e di altre diavolerie (50 miliardi di euro*

*all’anno, una follia), per aprire il portone al dilagare della privata concorrenza? Così si consegnano i fragili all’adescamento infinito, fin dentro casa; ai rischi della dipendenza dal gioco, e delle patologie compulsive note da sempre, si accoppia l’altra dipendenza da web, sulla quale hanno levato l’allarme studi recenti. Stipendi interi in fumo, famiglie angosciate. I soldi che si fanno sulla rovina dei disperati sono sporchi, sono turpi. E a cosa serve allora l’Antimafia, quando pur dice che il gioco d’azzardo è un settore dove tipicamente si allunga l’ombra della criminalità organizzata? Questa decisione è un delitto contro i poveri, perché sono i poveri che più degli altri restano presi al laccio, nella trappola che li brucia; la statistica sovrappone i territori del gioco ai territori del disagio sociale. E il disagio sociale viene inasprito».*